



Tribunale di Bolzano
Sezione fallimentare

Fall. 15/2020
Cron. 433/2020

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

Dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente rel.
Dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
Dott.ssa Cristina Longhi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento presentato in proprio dalla società ECOABITA srl;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- preso atto che la società aveva presentato domanda di concordato in bianco, per cui sono noti al Collegio i bilanci e tutta la documentazione depositata in quella procedura, da cui emerge chiaramente la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società istante, ed in particolare
 - a) la competenza territoriale di questo tribunale;
 - b) le condizioni soggettive di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 1 L.F.;
 - c) i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2 L.F.;
 - d) l'ammontare complessivo di debiti sopra il limite previsto dall'art. 15, ultimo co. L.F.;
 - e) l'acclarato stato d'insolvenza;

dichiara il fallimento

di: ECOABITA S.r.l. (codice fiscale 02916020213) con sede in BOLZANO – VIA MARIE CURIE, 11;

nomina

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Francesca Bortolotti;**

nomina

curatore fallimentare **Dott. Paolo Stocker Via Galileo Galilei, 24 Merano (BZ);**



Ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

Ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi di impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

Autorizza

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. cpc;

Fissa

per il giorno **10/11/2020 ore 09:30** l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato; comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data, il progetto dello stato passivo;

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

Avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;



Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 13.8.2020

Il Presidente estensore

(Dott.ssa Francesca Bortolotti)

